

Etica del discorso e processo (chiarezza/comprendibilità degli atti processuali)

Giovanni Pascuzzi



Scuola di Giurisprudenza - Università di Padova
Amici per il bene comune - ABC

Itinerari tra diritto e retorica

Ciclo di seminari organizzati da Umberto Vincenti e Giorgia Zanon
con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Giovedì 30 marzo 2023, ore 16.00 - 19.00

Il discorso per l'udienza. La memoria scritta

Saluti introduttivi

Prof. Manlio Miele (Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova)

Avv. Francesco Rossi (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova)

Relazioni di:

Avv. Stefano Fratucello (Foro di Padova)

Avv. Lorenzo Locatelli (Foro di Padova)

Prof. Federico Procchi (Università di Pisa)

Giovedì 13 aprile 2023, ore 16.00 - 19.00

Il discorso per l'udienza. L'arringa

Relazioni di:

Prof. Enrico Mario Ambrosetti (Università di Padova)

Dott. Giorgio Falcone (Sostituto Procuratore presso la Procura di Padova)

Prof. Fausto Giumetti (Università di Napoli)

Prof. Gianluca Sposito (Università di Urbino)

Giovedì 4 maggio 2023, ore 16.00 - 19.00

Etica del discorso e processo

Relazioni di:

Avv. Piero Cecchinato (Foro di Padova)

Prof. Giovanni Pascuzzi (Consiglio di Stato)

Prof. Emanuele Stolfi (Università di Siena)

Ciascun incontro è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Padova con il riconoscimento di 3 crediti formativi in materia generica non obbligatoria. La partecipazione è gratuita e avverrà in forma telematica, tramite piattaforma Zoom.

Iscrizioni mediante sistema Sfera per gli avvocati del Foro di Padova. Per gli iscritti ad altri Fori all'indirizzo margherita.frare@unipd.it. Il link per il collegamento sarà trasmesso via mail il giorno di ciascun Convegno.

Giovedì 4 maggio 2023, ore 16.00 -

Etica del discorso e processo

Relazioni di:

Avv. Piero Cecchinato (Foro di Padova)

Prof. Giovanni Pascuzzi (Consiglio di Stato)

Prof. Emanuele Stolfi (Università di Siena)

www.giornipascuzzi.eu

[HOME](#) [CHI SONO](#) [PUBBLICAZIONI](#) [ATTIVITÀ DIDATTICA](#) [BLOG](#) [CONTATTI](#) [PRIVACY POLICY](#)



Giovanni Pascuzzi

Tracce Digitali

www.giornipascuzzi.eu

L'espressione «Etica del discorso» richiama alla mente Habermas

Jürgen Habermas

Teoria dell'agire
comunicativo

I. Razionalità nell'azione
e razionalizzazione sociale



Le «pretese di validità» secondo Habermas

(Teoria dell'agire comunicativo. I. Razionalità nell'azione e razionalizzazione sociale. Mulino, 2022, p. 168)

- «Qualunque attore orientato all'intesa deve sollevare implicitamente nella sua espressione tre distinte pretese di validità vale a dire la pretesa:
 - che l'enunciazione pronunciata sia vera (ovvero che siano soddisfatti i presupposti di esistenza del contenuto proposizionale profferito);
 - che l'atto linguistico sia giusto rispetto al contesto normativo vigente (ovvero che il contesto normativo cui spetta includerlo sia, da parte sua, legittimo); e
 - che l'intenzione manifesta del parlante sia intesa nel modo in cui viene espressa [sincerità]
- La preconditione è la:
 - comprensibilità: ogni dialogante deve parlare in modo aderente al senso e alle regole grammaticali.



Le «pretese di validità» secondo Habermas

(Teoria dell'agire comunicativo. I. Razionalità nell'azione e razionalizzazione sociale. Mulino, 2022, p. 168)

- Habermas afferma che in ogni interlocuzione con gli altri il parlante solleva diversi tipi di pretese di validità:
 - Precondizione: Pretesa di **comprensibilità**: il parlante deve scegliere un'espressione comprensibile in modo che parlante e ascoltatore possano comprendersi reciprocamente. *[senza la quale non solo non è possibile intendersi, ma nemmeno prendere parte alla comunità linguistica]*
 - a. Pretesa **di verità**: il parlante deve avere la pretesa di comunicare un contenuto vero, in modo che l'ascoltatore possa condividere il sapere del parlante
 - b. Pretesa di **veridicità/sincerità**: il parlante deve voler esprimere le sue intenzioni in modo veritiero tale che l'ascoltatore possa credere all'enunciazione del parlante (avere fiducia in lui)
 - c. Pretesa di **giustizia/correttezza normativa**: il parlante deve scegliere un'espressione corretta in riferimento a norme e valori dati, in modo tale che l'ascoltatore possa accettare l'espressione, cosicché parlante e ascoltatore possano trovarsi d'accordo sull'enunciazione in rapporto ad uno sfondo normativo riconosciuto



Intellegibilità/Comprensibilità/Chiarezza

- Il diritto positivo impone l'obbligo di chiarezza degli atti processuali
 - **121. codice di procedura civile.** Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti
 - Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. **Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico**
- [*testo post riforma «Cartabia» d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*]
- **Art. 3 codice del processo amministrativo**
 - 2. **Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica,** secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.
- **Art. 5 codice di giustizia contabile**
 - 2. **Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica**

Fondamento dell'obbligo di essere chiari

- Cons. Stato, sez. IV, 07/11/2016, n.4636 (1)
 - *la **chiarezza** e specificità degli scritti difensivi (ed in particolare dei motivi) si riferiscono*
 - *all'ordine delle questioni,*
 - *al linguaggio da usare,*
 - *alla correlazione logica con l'atto impugnato (sentenza o provvedimento che sia),*
 - *alle difese delle controparti;*
 - *ne consegue che è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, così evitando la prolissità e la contraddittoria commistione fra argomenti, domande, eccezioni e richieste istruttorie*

Fondamento dell'obbligo di essere chiari

- Cons. Stato, sez. IV, 07/11/2016, n.4636 (2)
 - *gli oneri di specificità sinteticità e **chiarezza** incombenti sulla parte ricorrente (e sul suo difensore, che tecnicamente la assiste in giudizio) trovano il loro fondamento:*
 - I) *nell'art. 24 Cost., posto che solo una esposizione **chiara** dei motivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda consente l'esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio;*
 - II) *nella loro strumentalità alla attuazione del principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma secondo, Cost., poiché un giudizio impostato in modo **chiaro** e sintetico, quanto alla causa petendi ed al petitum, rende più immediata ed agevole la decisione del giudice, evita l'attardarsi delle parti su argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico, rende meno probabile il ricorso ai mezzi di impugnazione e, tra questi, in particolare al ricorso per revocazione, a maggior ragione se proposto con finalità meramente dilatorie del passaggio in giudicato della decisione;*
 - III) *nella necessità della difesa "tecnica", il che contribuisce a rendere evidente la natura della professione legale quale "professione protetta", ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost. e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile (cfr. Corte cost., 17 marzo 2010 n. 106);*



Fondamento dell'obbligo di essere chiari


- Cass. 13 febbraio 2023 n. 4300
 - *Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'adeguata intellegibilità delle questioni, qualora renda effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e così confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità*



1. La chiarezza/comprendibilità come problema **formale**



È quasi un luogo comune sottolineare l'oscurità del «giuridichese»



- *«I testi giuridici raramente e solo saltuariamente appaiono privi di espressioni desuete, di modi di dire congelati in uno specialismo che non è quello, inevitabile e ineliminabile, del lessico tecnico del settore, ma è invece frutto, abnorme e resistente, dell'assuefazione a una stereotipia tramandata come un marchio di fabbrica»*
- *Leggibilità e comprensibilità dipendono in parte notevole dalla presenza di tecnicismi, o autentici e necessari, o spuri e superflui. Occuparsene porta dritto alla questione, sempre aperta, di come e entro quali limiti si possa semplificare e rendere chiaro un discorso specialistico fortemente vincolato e vincolante. Interventi superficiali e semplicistici sulla «forma» possono alterare la sostanza. Se si coltivasse l'illusione di rendere accessibile tutto a tutti non si farebbe che seminare confusione e incertezza interpretativa, matrici di ingiustizia generalizzata. D'altra parte, l'oscurità dovuta all'ermetismo di formule iniziatiche contraddice il sacrosanto diritto che ognuno ha di orientarsi fra le norme e le convenzioni del vivere civile. L'affermazione di questo diritto, però, deve tenere conto realisticamente della necessità di ricorrere alla mediazione di esperti, quando la complicazione intrinseca alla materia stessa metta in difficoltà chi non è specialista. come si vede, sono in gioco le differenze, nei contenuti e nelle competenze dei destinatari, piuttosto che un illusorio egualitarismo».*
- **[Bice Mortara Garavelli - Le parole e la giustizia – Einaudi, 2001, Pp. 153-154]**

Fiorire di studi e manuali per rendere la scrittura giuridica più chiara e comprensibile

Esempio: un «breviario» di buona scrittura giuridica prodotto dagli esperti del Ministero



Breviario per una buona scrittura


16 febbraio 2018

Un problema che riguarda anche il linguaggio amministrativo



www.giovannipascuzzi.eu

Non è solo un problema italiano



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | SERVIZI | PRIVACY POLICY



Giovanni Pascuzzi

Tracce Digitali

www.giovannipascuzzi.eu

Presupposti della scrittura

- a) conoscenza del processo
 - riguarda la definizione di obiettivi, il monitoraggio e la valutazione di come ci si sta avvicinando ad essi, la realizzazione dei cambiamenti necessari
- b) conoscenza del prodotto
 - attiene la consapevolezza dei vari tipi, strutture e organizzazioni del testo, data dalla conoscenza di come si sviluppano frasi e paragrafi, delle funzioni di un testo in generale e in un determinato contesto sociale contraddistinto da un obiettivo specifico e da un particolare uditorio



Fasi del processo di scrittura

- 1) Pianificazione
 - 1a) determinazione degli obiettivi
 - 1b) generazione di idee e contenuti
 - 1c) organizzazione degli stessi in una struttura coerente
- 2) Traduzione
 - Trasformazione in testo scritto delle idee recuperate dalla memoria
- 3) Revisione
 - Valutazione, da parte dell'autore, della corrispondenza del proprio prodotto alla rappresentazione che era stata fatta di ciò che si sarebbe voluto produrre
 - 3a) valutazione, ossia confronto del testo sulla base dei criteri da considerare
 - 3b) revisione del testo, con conseguente riscrittura delle parti da modificare



Linguistica testuale: 7 condizioni

- 1) *Coesione*.
 - I segmenti che compongono un testo, ossia le parole che vediamo scritte o udiamo, devono essere collegati fra di loro sulla base di dipendenze grammaticali e legami linguistici (si pensi alla concordanza, alla reggenza e all'uso dei modi e dei tempi verbali).
- 2) *Coerenza*.
 - Tra i segmenti del testo devono esistere dei nessi logici.
- 3) *Intenzionalità*.
 - Chi produce un testo si propone di creare un testo coeso e coerente in grado di soddisfare le proprie intenzioni.
- 4) *Accettabilità*.
 - Il lettore si aspetta un testo coeso e coerente utile ad acquisire conoscenze.
- 5) *Informatività*.
 - Riguarda la misura in cui gli elementi testuali proposti sono attesi o inattesi oppure noti o incerti.
- 6) *Situazionalità*.
 - Attiene ai fattori che rendono rilevante o pertinente un testo in una determinata situazione comunicativa (ad esempio in un'aula universitaria non avrebbe senso il cartello: «Obbligo di catene»).
- 7) *Intertestualità*.
 - Riguarda i fattori che fanno dipendere l'utilizzazione di un testo dalla conoscenza di testi già accettati in precedenza.



La competenza comunicativa

- **competenza sintattica:**
 - si riferisce all'aspetto formale del messaggio
- **competenza semantica:**
 - si riferisce agli aspetti di contenuto
- **competenza pragmatica:**
 - riguarda il contesto comunicativo

La competenza comunicativa

• Competenza sintattica

- capacità di produrre frasi formalmente corrette e di comprenderle come tali in base alle regole grammaticali
- permette di stabilire la categoria grammaticale di una parola
 - se si tratta di un nome, di un aggettivo, di un verbo, e così via
- fornisce informazioni di tipo morfologico
 - ad esempio, se si tratta di un nome singolare o plurale
- ci permette di stabilire le relazioni che intercorrono tra le parole
 - (il significato della frase «Il leone attacca il coccodrillo» è diverso della frase «Il coccodrillo attacca il leone»)



La competenza comunicativa

- **Competenza semantica**

- capacità di associare le parole (significanti) agli oggetti, eventi o situazioni (significati) cui corrispondono.
- Il tema della referenza assume particolare rilevanza quando si parla di comunicazione efficace: è importante che gli interlocutori assegnino lo stesso significato alle parole utilizzate

La competenza comunicativa

- **Competenza pragmatica**

- capacità di comunicare tenendo conto del contesto in cui avviene la comunicazione
- è la dimensione pragmatica ad acquisire peso se si vuole comunicare in modo efficace

La «chiarezza digitale» formale

A) Presentazione grafica degli atti processuali

- La redazione degli atti in forma digitale può favorire la «leggibilità» e, quindi, la chiarezza
 - L'uso dei font
 - L'uso di immagini (es.: planimetrie o fotografie dello stato dei luoghi)
 - L'uso di note a pie' di pagina
 - L'uso di link



La «chiarezza digitale» formale

B) Software per «quantificare» la chiarezza

- Esistono metodi computazionali per quantificare la chiarezza testuale.
- Si usano concetti dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione del linguaggio naturale (gli stessi alla base dei modelli di linguaggio AI come ChatGPT) per produrre stime statistiche di somiglianza tra coppie di parole

Per approfondimenti



MEASURING CLARITY IN LEGAL TEXT

91 U. CHI. L. REV. (forthcoming 2024)

Jonathan H. Choi¹

Legal cases often turn on judgments of textual clarity: when the text is unclear, judges allow extrinsic evidence in contract disputes, consult legislative history in statutory interpretation, and more. Despite

2. La chiarezza/comprendibilità come problema **sostanziale**



La forma è sostanza....

- *“Straight thinking - a skill inseparable from good writing”*
Bryan A. GARNER, Legal writing in Plain English
- *“Chi parla male, pensa male”*
Nanni MORETTI, Palombella rossa

Testo e ragionamento giuridico

- L'esposizione del ragionamento giuridico è anche un problema di costruzione del testo.
- La costruzione del testo mira a rendere il più possibile esplicita l'interrelazione delle idee, dei dati, dei pensieri che giocano un ruolo nel ragionamento di conoscenza.
- La costruzione del testo richiede al soggetto di compiere due operazioni: enucleare gli elementi di base da porre in relazione e imbastire (anche implicitamente) legami associativi tra essi.



Chiarezza/comprendibilità e problem solving giuridico

- Chiara deve essere l'enunciazione dei fatti rilevanti
- Chiara deve essere l'individuazione del problema giuridico
- Chiara deve essere l'individuazione delle regole applicabili
- Chiara deve essere la soluzione del problema giuridico (raggiunta attraverso il ragionamento)



La «chiarezza digitale» sostanziale

- Oggi il «processo telematico» si traduce solo nel deposito telematico di atti redatti in pdf (che possono contenere qualsiasi cosa)
- Forse sarebbe utile prevedere (negli atti di parte e nelle sentenze) dei «campi» da riempire obbligatoriamente
 - Consentirebbe di isolare meglio gli elementi posti a base del ragionamento giuridico svolto

Possibili conseguenze della chiarezza/ comprensibilità dal punto di vista sostanziale

- L'esito del processo dovrebbe essere prevedibile
- L'esito del processo dovrebbe essere calcolabile



Almeno due ragioni per cui la chiarezza non produce prevedibilità/calcolabilità

- 1) Le caratteristiche del ragionamento giuridico
 - Il ragionamento giuridico non è un ragionamento di tipo sillogistico
 - Il ragionamento giuridico è un ragionamento di tipo argomentativo: mira a persuadere della ragionevolezza della soluzione proposta



Almeno due ragioni per cui la chiarezza non produce prevedibilità/calcolabilità

•2) La creatività del giurista

- Attraverso il ragionamento si creano nuovi istituti (es.: danno biologico)
- Attraverso il ragionamento si creano nuove categorie (es.: abuso del diritto)
- Attraverso il ragionamento si propiziano i revirement giurisprudenziali



Per non concludere

- **Wittgenstein** (Ricerche filosofiche, n. 133) ha scritto:

«La chiarezza alla quale aspiriamo è certo una chiarezza completa. Ma questo vuol dire solamente che i problemi filosofici devono svanire completamente.

La vera scoperta è quella che mi permette di smettere di filosofare quando voglio. Quella che mette a riposo la filosofia, così che essa non è più tormentata da questioni che mettono in questione la filosofia stessa... non c'è un metodo della filosofia ma ci sono metodi; per così dire, differenti terapie»

In altre parole: Se la filosofia aspira a una chiarezza completa, il suo fine ultimo e assoluto è quello di smettere di filosofare: una risposta definitiva su un certo argomento metterebbe a tacere per sempre la discussione filosofica su quel certo argomento. Se il compito ultimo è quello di far chiarezza su tutti gli argomenti, la filosofia sarebbe destinata, un giorno, a tacere



Per non concludere

- Probabilmente vale anche per il diritto:

Se il diritto aspira alla chiarezza completa, i problemi giuridici devono svanire completamente

P.s.

Ciò che oggi risulta non chiaro o non comprensibile forse è solo il diritto di domani

